

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio - Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 8869 del 05/04/2017

Rito di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c. - Necessità di rimettere in pubblica udienza una questione rilevante o nuova - Esclusione - Fondamento.

Non sussiste alcun obbligo, né vi sono ragioni di opportunità, perché, all'esito dell'adunanza in camera di consiglio, il collegio rimetta la causa che preveda la trattazione di questioni rilevanti o, comunque, prive di precedenti in pubblica udienza, mediante una sorta di mutamento del rito di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c. Invero, una simile soluzione sarebbe priva di costrutto, essendo la trattazione con il rito camerale pienamente rispettosa sia del diritto di difesa delle parti, le quali, tempestivamente avvisate entro un termine adeguato del giorno fissato per l'adunanza, possono esporre compiutamente i propri assunti, sia del principio del contraddittorio, anche nei confronti del P.G., sulle cui conclusioni è sempre consentito svolgere osservazioni scritte.

Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 8869 del 05/04/2017